

VERBALE DI ACCORDO

Le Parti, rappresentate come di seguito indicato:

- ENI Div. R&M: [A.Caridi, A. Fanelli, G. Costa, R. Russo, V.M. Larocca, M.G. Fregonese];
- FAIB Confesercenti: [M. Landi, G. Pergamo, A. Ciavattini, A. Datteri, G. Basile, W. Bertazzo, G. Borghi, G. Crecco, F. Iorio, P. Longo, S. Sbordone, P. Sbardolini, G. Nettis];
- FEGICA Cisl: [R. Di Vincenzo, R. Timpani, A. Zavalloni, A. Munafò, F. Esposito, F. Zaino, M. Suppadri, S. Palma, D. Di Pierro, A. Anzalone, G. Giuliano, M. Seghetti, L. Iannuzziello, G. Caprioli, M. Di Adamo, G. Corsini, C. Scafi, C. Coppa];
- FIGISC Confcommercio: [L. Squeri, F. Parrotta, S. Cantarelli, S. Campazzi, I. Casolo, P. Castellana, F. Denise, G. Moretti, M. Di Ilio, G.P. Bindo, V. Pezzuto, S. Passerini, S. Migliorisi, M. Squillaci, A. Pedà, G. Milazzo, G. Guglielmi, G. Nocerino];

riunite il giorno [28/07/2009], allo scopo di rinnovare le intese aventi ad oggetto la definizione dei criteri regolanti modalità, termini e condizioni dei rapporti tra Azienda e Gestori degli impianti a marchio Agip situati lungo la viabilità ordinaria; tenuto conto della prolungata fase di contrattazione, necessaria per portare a compimento tale rinnovo;

CONVENGONO

➤ di prorogare il termine di validità del Verbale di Accordo del 24.07.2003, come successivamente modificato, integrato e prorogato dalle Note Integrative del 05.02.2004 e 10.06.2004 nonché dal Verbale di Accordo del 24.07.2006, per anni 3, con decorrenza 01.01.2009 sino al 31.12.2011;

➤ di modificare ed integrare, secondo quanto di seguito specificato, le predette intese che, conseguentemente, salvo quanto previsto nel presente verbale di accordo, debbono ritenersi valide ed efficaci, sia singolarmente sia nel loro impianto generale.

Periodo progressivo

In considerazione della prolungata fase di negoziazione che ha determinato una *vacatio* tra la scadenza delle precedenti intese e la data odierna, le Parti concordano che l'Azienda liquidi, a titolo di *una tantum*, in favore dei Gestori di impianti della Rete Ordinaria a marchio Agip al momento della sottoscrizione del presente Accordo, gli importi indicati, per fascia d'erogato, nell'allegata Tabella 1.

Tabella 1 - Una tantum per fascia di erogato del punto vendita

| Tipologia punto vendita (*) | Euro |
|-----------------------------|-----------|
| ≤ 1.500 chilolitri | 5.500,00 |
| > 1.500 ≤ 2.500 chilolitri | 6.500,00 |
| > 2.500 ≤ 3.500 chilolitri | 9.500,00 |
| > 3.500 chilolitri | 14.500,00 |

(*) sulla base dell'erogato del 2007

Selegion

Albese

FEGICA
Le lire vanno con
moneta valida

*Gruppo W
Rohrer*

Tali importi saranno integralmente riconosciuti alle gestioni operanti sullo stesso impianto senza soluzione di continuità dal 01.01.2007 fino alla data di sottoscrizione del presente Accordo ed indipendentemente dall'attuale segmento di appartenenza ("Fai da Te" e "Servito").

La medesima applicazione sarà riservata a quei Gestori la cui operatività possa essere ricondotta ad una sostanziale continuità di rapporto con ENI, con esplicito riferimento ai seguenti casi:

- > Gestori che, durante il periodo di riferimento, abbiano trasferito la propria attività tra impianti comunque recanti entrambi il marchio Agip;
- > Gestori che, d'accordo con ENI R&M, abbiano effettuato modificazioni societarie tali da rendere necessaria la sottoscrizione *ex novo* del contratto di affidamento in uso gratuito.

In caso di situazioni gestionali diverse dalla presenza continuativa ed ininterrotta della gestione sullo stesso impianto a far data dal 01.01.07, l'eventuale *una tantum* sarà calcolata per la quota parte relativa ai giorni effettivi di gestione sullo stesso impianto.

Gli importi come sopra indicati, saranno liquidati con bonifico bancario, a seguito di nota contabile separata, con la seguente modalità:

- > il 100 % dell'importo, valuta fissa per il beneficiario 14/08/2009.

Condizioni economiche a far data dal 01.01.2009

Le Parti inoltre, convengono che con decorrenza 01.01.2009, lo "sconto base pro litro" sarà incrementato secondo quanto indicato nella seguente Tabella 2.

Tabella 2 - Incremento dello sconto di base pro litro

| Prodotto | Euro/chilolitro |
|----------|-----------------|
| Benzine | 3,0 |
| Gasoli | 3,0 |
| G.P.L. | 3,0 |

La tabella che precede si applica anche agli impianti che erogano unicamente "benzine" ovvero "GPL".

Tali incrementi saranno evidenziati direttamente nella fattura relativa all'acquisto dei prodotti carburanti a far data dall'01/09/2009.

Il saldo relativo al periodo compreso tra l'01.01.2009 ed il 31/08/2009 sarà liquidato con bonifico bancario, a seguito di nota contabile separata, valuta fissa per il beneficiario 01/10/2009.

Nel corso della validità del presente Accordo, lo sconto base pro litro sarà ulteriormente aumentato, secondo quanto di seguito previsto:

- incremento di 0,5 €/kl a far data dall'1 gennaio 2010;
- incremento di 1,0 €/kl a far data dall'1 gennaio 2011.

*FESICA
in tutte i nomi e con
questo
colletto*

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures at the bottom left]

3

Inoltre si riconferma il giorno di dilazione in più convenuto nell'accordo del 28 Aprile del 2008.

Piano Commerciale Annuale

Le Parti convergono sull'opportunità di addivenire ad una nuova fase di focalizzazione sugli aspetti di *business* delle gestioni, che tendano a cogliere le migliori opportunità ovvero a ridurre eventuali negatività connesse ai risultati di ciascun punto vendita.

In tale contesto - che conferma il Gestore come elemento centrale del modello distributivo della rete a marchio Agip - trova idonea collocazione uno strumento, definito "*Piano Commerciale Annuale*", avente la finalità di far emergere la professionalità dei singoli Gestori, nonché la specificità, le caratteristiche e le peculiarità dei singoli punti vendita, mediante un meccanismo condiviso di incentivazione e remunerazione, nonché di reciproci impegni fra il Gestore e l'Azienda per elevare i livelli di *performance* qualitativi e quantitativi di ciascun punto vendita.

A tal fine, ogni anno, l'Azienda ed ogni singolo Gestore sottoscriveranno un Piano Commerciale Annuale che conterrà, sulla base di parametri qualitativi e quantitativi, le cui metodologie di determinazione e le cui modalità applicative sono previste dal presente Accordo, gli obiettivi dello specifico impianto.

Al raggiungimento degli obiettivi qualitativi/quantitativi previsti in ciascun Piano Commerciale Annuale, il singolo Gestore, oltre allo sconto base pro litro, maturerà il diritto al percepimento di compensi aggiuntivi. Nell'allegato "A" sono indicate le metodologie e i criteri per la definizione dei Piani Commerciali Annuali.

Clausola di recesso anticipato a titolo oneroso

Le Parti si danno atto della necessità di perseguire, negli impianti a marchio Agip, l'ottimizzazione della competitività e *standard* qualitativi di servizio che valorizzino le caratteristiche positive tipiche del mercato interno, anche in linea con le migliori pratiche europee, e ritengono che tale obiettivo possa essere raggiunto attraverso l'adozione di strumenti negoziali improntati a maggior flessibilità. Le Parti concordano pertanto sull'opportunità di introdurre una clausola di recesso anticipato a titolo oneroso quale strumento di flessibilità e di ottimizzazione della competitività. A fronte di codesta disponibilità da parte dei Gestori, l'Azienda, confermando di ritenere il Gestore, inteso come autonoma impresa, quale attore centrale del proprio sistema distributivo, si impegna

- (i) a riservare alla conduzione degli impianti attraverso le associazioni in partecipazione un carattere di sperimentazione e formazione in quantità limitata, e comunque non superiore a quella attuale (200), restando inteso che, laddove lo strumento del recesso dovesse in futuro cessare di essere applicato, siffatta limitazione numerica verrà meno;
- (ii) a rinnovare tutti i contratti di affidamento in uso gratuito attualmente in essere, entro il 31 dicembre 2009, sostituendoli con nuovi contratti della durata di sei anni più sei anni (nove in Sicilia); i costi relativi al rinnovo sono a carico dell'Azienda. L'impegno dell'Azienda al rinnovo non si estenderà ai rapporti con quelle Gestioni in situazioni di contenzioso con l'Azienda medesima o di pre-contenzioso risultante da comunicazioni scritte; eventuali casi particolari ricompresi in tali fattispecie potranno

essere oggetto di approfondimento e mediazione tra l'Azienda e le Associazioni di Categoria.

In tale contesto, le Parti convengono che, nei nuovi contratti di comodato che saranno stipulati con i Gestori degli impianti a marchio Agip situati lungo la viabilità ordinaria sia introdotta una clausola che riconosca all'Azienda la facoltà di recedere in quei casi in cui il singolo Gestore, per due anni consecutivi, non raggiunga determinati obiettivi base qualitativi o quantitativi. Le metodologie applicative del recesso terranno conto degli eventi non attribuibili alla responsabilità del Gestore e riconducibili a fattori di natura esogena legati al contesto di mercato, il cui impatto sarà in ogni caso periodicamente considerato e preso in considerazione ai fini della revisione degli obiettivi del punto vendita, in base a quanto previsto nel presente accordo.

Trascorsi i primi 2 anni di applicazione del presente Accordo, Azienda e Associazioni di Categoria procederanno ad un congiunto monitoraggio e verifica dei risultati quantitativi e qualitativi delle singole gestioni.

Inoltre, nel solo primo anno di applicazione dello strumento del recesso (2012), per tutelare i Gestori da potenziali rischi derivanti dal carattere fortemente innovativo delle metodologie di cui al presente Accordo, l'Azienda si impegna ad esercitare il diritto di recesso rispetto ad un numero di impianti non eccedente il 5 % della rete a marchio Agip. A partire dal 2013, siffatta limitazione verrà ridiscussa ed eventualmente ridefinita. Qualora nell'applicazione dello strumento del recesso nel 2012, il numero degli impianti a cui sarebbe applicabile tale strumento risultasse superiore al 5%, lo stesso verrà applicato fino alla soglia massima del 5% sulla base del maggior scostamento rispetto ai parametri qualitativi o quantitativi del Piano Base.

Nel caso in cui le metodologie venissero a manifestare criticità, troverà applicazione il successivo paragrafo "Carattere di sperimentali delle parti innovative dell'Accordo".

Gli obiettivi base qualitativi e quantitativi saranno concordati, di anno in anno, tra l'Azienda ed il singolo Gestore e saranno formalizzati in un apposito **Piano Base Annuale** sottoscritto da entrambi.

Piano Base Annuale

*FE GICA
Solo per pezzi nuovi e con zinco.
Chel d'urto*

Il Piano Base Annuale sarà predisposto secondo le modalità e le metodologie indicate nell'Allegato "A" e soggette a revisione tramite accordi aziendali annuali, per una durata di 12 (dodici) mesi ed avrà ad oggetto la definizione: a) dell'obiettivo qualitativo base di servizio posto a carico della Comodataria e b) dell'obiettivo quantitativo base di ritirato carburanti da parte della Comodataria.

L'inizio e il termine di ciascun Piano Base Annuale coincideranno con l'inizio e il termine di un anno solare, ovverosia con il primo gennaio e, rispettivamente, il 31 dicembre di ogni anno, ferma restando la facoltà delle parti del contratto di comodato di convenire termini di sua decorrenza e cessazione differenti, per i casi di nuovi gestori nonché laddove particolari evenienze lo rendano opportuno. Il primo Piano Base inizierà a decorrere da Gennaio 2010.

La facoltà di recesso riconosciuta ad ENI sarà esercitabile solamente a titolo oneroso a fronte del pagamento in favore del Gestore degli importi previsti nella seguente tabella 3.

Tabella 3 - Corrispettivo del recesso previsto per tipologia di Punto Vendita e Anni di contratto, da riportarsi anche nei singoli Piani Base Annuali

*Stigliani
Bellini* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

*Gruppo Agip
Federazione*

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

| Anni Mancanti | PV < Klt 2.000 | PV tra Klt 2.001 - Klt 4.000 | PV > 4.000 |
|---------------|----------------|------------------------------|--------------|
| oltre 4 | € 50.000,00 | € 75.000,00 | € 110.000,00 |
| fino a 4 | € 45.000,00 | € 69.000,00 | € 100.000,00 |
| fino a 3 | € 37.000,00 | € 58.000,00 | € 90.000,00 |
| fino a 2 | € 30.000,00 | € 48.000,00 | € 78.000,00 |
| fino a 1 | € 25.000,00 | € 40.000,00 | € 70.000,00 |

Nel caso di gestioni con più di 20 anni di anzianità presso impianti ENI, gli importi di cui alla precedente tabella saranno incrementati del 10 %.

Nel caso di presenza di attività *non oil*, gli importi di cui alla precedente tabella sono incrementati in ragione del 10 % nel caso di presenza di una sola attività o del 20 % nel caso di più attività *non oil*. Tale tabella si intende al momento provvisoria e pertanto le Parti si impegnano a finalizzarla entro Giugno 2010.

La Clausola di recesso avrà tenore letterale corrispondente a quello di seguito riportato in corsivo e tra virgolette.

Solo per piano oneroso e con riserva
" FACOLTA' DI RECESSO ANTICIPATO A TITOLO ONEROSO "

FEGICO
Chiedo facoltà
 1 Ai fini del presente articolo, per Piano Base Annuale si intende il piano, predisposto secondo le modalità e le metodologie concordate negli accordi aziendali previsti dalla normativa vigente, annualmente condiviso tra le Parti del Contratto, della durata di 12 (dodici) mesi avente ad oggetto la definizione: a) dell'obiettivo quantitativo base di ritirato carburanti da parte della Comodataria; b) dell'obiettivo qualitativo base di servizio posto a carico della Comodataria.

L'inizio e il termine di ciascun piano Base Annuale coincideranno con l'inizio e il termine di un anno solare, ovverosia con il primo gennaio e, rispettivamente, il 31 dicembre di ogni anno, ferma restando la facoltà delle Parti di convenire termini di sua decorrenza e cessazione differenti, laddove particolari evenienze lo rendano opportuno.

Le Parti si danno atto di aver sottoscritto il primo Piano Base Annuale che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto; ogni successivo suo rinnovo sarà concordato tra Comodante e Comodataria e sottoscritto da entrambe le Parti entro e non oltre la fine del mese di febbraio di ciascun anno, così accedendo al Contratto per costituirne parte integrante e sostanziale in sostituzione del precedente. Resta inteso che, in mancanza di accordo tra le Parti circa il rinnovo di un Piano Base Annuale, si applicherà quanto previsto all'ultimo capoverso del successivo comma 2.

2 La Comodante potrà recedere anticipatamente dal Contratto laddove, con riferimento a due consecutivi Piani Base Annuali, si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

a) mancato raggiungimento, da parte della Comodataria, di almeno il 90 % dell'obiettivo quantitativo base previsto in ciascuno di detti Piani Base Annuali;

b) mancato raggiungimento, da parte della Comodataria, dell'obiettivo qualitativo base (pari ad una valutazione positiva con riguardo ad almeno il 75 % del complesso degli indicatori qualitativi) previsto in ciascuno di detti Piani Base Annuali.

In relazione a quanto disposto nelle precedenti lettere a) e b), qualora, nel corso della durata del Contratto non si raggiungesse un'intesa circa il rinnovo di un Piano Base

[Handwritten signatures on the left margin]

[Handwritten signatures on the right margin]

[Handwritten signatures at the bottom of the page]

Supra Jan
P. Ricca

6
Annuale, il Piano Base Annuale medesimo si intenderà automaticamente prorogato sino al momento in cui non intervenga un nuovo accordo tra le Parti.

3 Il diritto di recesso anticipato dovrà essere esercitato in forma scritta e con preavviso di giorni 90 (novanta), mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

4 Il diritto di recesso anticipato dovrà essere esercitato entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del secondo dei due Piani Base Annuali consecutivi per i quali sia stato verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi o qualitativi.

5 Quale corrispettivo per il recesso, alla Comodataria sarà riconosciuto l'importo su base forfetaria, indicato nel Piano Base Annuale vigente al momento del recesso e calcolato in funzione di:

- a) ritirato carburanti nell'anno precedente il recesso;
- b) periodo mancante alla scadenza del presente contratto.

6 In presenza di una o più attività non oil affidate alla Comodataria con collegati contratti, il corrispettivo di cui al precedente comma sarà incrementato mediante sua moltiplicazione per i coefficienti correttivi, anch'essi indicati nel Piano Base Annuale vigente al momento del recesso e definiti in funzione del numero di attività non oil presenti sull'Impianto.

7 La comunicazione di recesso dovrà contenere l'indicazione dell'importo del corrispettivo spettante alla Comodataria.

8 Il recesso produrrà effetti a far data dalla scadenza del preavviso. A tale scadenza, la Comodataria dovrà riconsegnare l'Impianto nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. [●].

Fermo quanto previsto al precedente capoverso, il pagamento del corrispettivo, nelle forme usualmente in essere fra le Parti, dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla riconsegna dell'Impianto da parte della Comodataria.

In ogni caso di mancata tempestiva riconsegna, la Comodataria sarà obbligata a corrispondere le penali giornaliere per il ritardo previste dall'art. [●].

Inoltre, nell'ipotesi di mancata tempestiva riconsegna, il corrispettivo spettante alla Comodataria e determinato ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 sarà decurtato del 70 %, sempre che la riconsegna dell'Impianto avvenga con un ritardo non superiore a 60 giorni. Nell'ipotesi di ritardo superiore a 60 giorni, invece, la Comodante non sarà tenuta a pagare alcun corrispettivo per il recesso, fermi restandone gli effetti estintivi del presente Contratto.

9 Ai soli fini del presente articolo, la continuità gestionale di ciascun periodo comprensivo di due consecutivi Piani Base Annuali non è interrotta da eventuali rinnovi, taciti o espressi, del presente contratto".

REGICA
solo per bene visione e con zione
calcolato

Metodologie e definizioni attuative condivise, comuni ai Piani base ed ai Piani commerciali

Le Parti si danno atto che, in buona fede, l'Azienda considererà gli strumenti di flessibilità introdotti con il presente Accordo, quali elementi a sostegno e stimolo dello sviluppo commerciale di ogni singolo punto vendita e, pertanto, assicurerà un impegno particolare nel confronto periodico con i singoli Gestori e le Associazioni di Categoria, secondo quanto di seguito previsto.

Handwritten signatures on the left margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signatures at the bottom of the page.

Giuseppe...
Corrado...

Corrado...

- c) l'approfondimento delle iniziative di *marketing* per l'esercizio in corso e la valutazione, sulla base dell'esperienza del Gestore, delle particolari opportunità o criticità del contesto in cui è inserito il punto vendita e dei conseguenti interventi da parte dell'Azienda.

Verifica quadrimestrale con il Gestore

Gli obiettivi della verifica quadrimestrale con il Gestore - prevista entro il mese successivo alla chiusura di ciascuno dei due primi quadrimestri - sono i seguenti:

- a) monitorare lo stato di avanzamento dei traguardi qualitativi e quantitativi previsti dal Piano Base e dal Piano Commerciale Annuale;
- b) concordare con il Gestore eventuali attività di recupero, laddove esse siano ritenute indispensabili e suscettibili di risultati positivi.

Risoluzione criticità e ipotesi di mancato accordo. Qualora si verificassero delle criticità tali da impedire la condivisione del Piano Base Annuale e/o del Piano Commerciale Annuale tra ENI e Gestore, ovvero la condivisione di una delle verifiche quadrimestrali, il Gestore potrà riportare il proprio caso ad ENI, a livello delle sue competenti strutture territoriali, eventualmente con l'assistenza delle Associazioni di Categoria.

Inoltre, nei casi in cui, verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali previsti in un Piano Base Annuale, non si raggiungesse un'intesa sulla definizione del successivo Piano Base Annuale o sui risultati delle verifiche quadrimestrali di un intero anno, il Gestore avrà facoltà, con l'assistenza dalle Associazioni di Categoria dei Gestori, di richiedere un incontro per la discussione di tali criticità presso le strutture centrali della Direzione *Retail*.

Carattere di sperimentaltà delle parti innovative dell'Accordo

In considerazione della loro forte innovatività, le Parti convengono sulla necessità di considerare come sperimentali gli elementi innovativi del presente Accordo, con particolare riferimento alla struttura e alle modalità di definizione del Piano Commerciale Annuale e del Piano Base Annuale, richiamato dalla clausola di recesso anticipato.

Conseguentemente, alla scadenza del primo triennio di applicazione del presente Accordo, Azienda e Organizzazioni di Categoria dei Gestori si riuniranno, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in un apposito tavolo di congiunta disamina e valutazione dei risultati raggiunti e delle criticità riscontrate.

Laddove ad esito di tali congiunte e condivise valutazioni siano riscontrate criticità oggettive nella funzionalità dei meccanismi di incentivazione e di penalizzazione basati sui Piani Commerciali Annuali e sui Piani Base Annuali, saranno in buona fede negoziate soluzioni alternative che consentano di ovviare alle criticità medesime, nel rispetto dei principi e degli impegni di cui al presente Accordo, ivi inclusi quelli relativi alla clausola di recesso ed alle associazioni in partecipazione.

Ulteriori Argomenti

Le Parti si impegnano a confrontarsi sui seguenti argomenti entro Dicembre 2009:

PEGICA
Solo la presa visione e con riserva
Carlo...

[Handwritten signatures on the left margin]

[Handwritten signatures on the right margin]

[Handwritten signatures at the bottom of the page]

Giuseppe...
Francesco...
Carlo...

- (i) definizione di un possibile patto di "partenariato" che ridefinisca le relazioni tra l'Azienda e le Associazioni di Categoria nella prospettiva di assicurare alla rete a marchio Agip maggiore efficienza e dinamicità ed innovazione, al fine di massimizzare i benefici per i Gestori e l'Azienda;
- (ii) ottimizzazione del sistema di consegne con eventuale concessione di un ulteriore giorno di dilazione per i pagamenti delle forniture;
- (iii) d'intesa con le Associazioni di Categoria, valutazione circa la possibilità di realizzare sia la copertura sanitaria dei Gestori tramite una polizza assicurativa sia la copertura assicurativa contro furti, rapine e atti di violenza e vandalismo a totale carico dell'Azienda;
- (iv) eventuale possibilità di riconoscere al singolo Gestore il diritto di prelazione per l'acquisto dell'impianto gestito, laddove l'Azienda stabilisse di alienarlo, esclusivamente per il caso in cui l'alienazione riguardasse quel solo impianto (con espressa esclusione dei casi di vendita di "pacchetti di impianti");
- (v) elaborazione da parte dell'Azienda di un nuovo piano strategico sulle attività *non oil* con l'obiettivo di massimizzarne il valore e di affiancare i Gestori nell'attrazione di nuovi *business*. Inoltre, valutazione circa l'armonizzazione della durata dei contratti *non oil* con quella dei contratti del settore *oil*;
- (vi) valutazione della possibilità di equiparare i contributi, tra gestori della rete propria e gestori della rete convenzionata, destinati al fondo CIPREG

[Handwritten signatures on the left margin]

Alla scadenza di codesto accordo, le Parti sin da ora si impegnano anche a negoziare un nuovo accordo entro e non oltre Giugno 2012.

Riservatezza

Le Parti sottoscrittrici del presente Accordo si impegnano ad osservare la massima riservatezza per tutti i dati e le informazioni in esso contenute nonché per quelli appresi nel corso della trattativa, anche nel rispetto della normativa posta a tutela della concorrenza e del mercato.

La diffusione del presente documento è ovviamente autorizzata nell'ambito delle gestioni a marchio Agip, le quali saranno destinatarie di specifica comunicazione sia da parte delle Associazioni di Categoria dei Gestori che da parte dell'Azienda attraverso i suoi canali informativi.

FS SICA
solo in fase...
con...
del corpo

[Handwritten signatures and notes on the right side]
Angelo...
fos 2010...
[Other illegible signatures]

[Handwritten signatures and notes at the bottom left]
Stefano...
[Other illegible signatures]